

Approvato con Delibera Consiliare n. 47 del 14/06/1994

REGOLAMENTO
PER INTERVENTI INTEGRATIVI
SPESA PER GLI INDIGENTI

ART. 1

Il Comune di San Donaci, giusto disposto di cui alla legge 407/90 art. 5 comma 3, e in assolvimento al principio costituzionale che tende a garantire l'assistenza sanitaria agli indigenti, può intervenire con contributi integrativi sulla spesa sanitaria in favore dei cittadini indigenti e loro familiari a carico.

ART. 2

Sono soggetti assistibili tutti i cittadini che hanno la residenza nel Comune di San Donaci e nei cui confronti sia stato accertato lo stato di indigenza.

ART. 3

Le prestazioni da erogare in favore dei soggetti aventi diritto, sono concepite nella forma di sussidio economico.

ART. 4

L'assistenza economica è da collegarsi, quale più attendibile indicatore delle condizioni di bisogno, alla situazione economica e pertanto al reddito dell'individuo se vive da solo, oppure al reddito complessivo della famiglia.

ART. 5

In coerenza con l'attuale politica di contenimento della spesa pubblica, al fine di individuare la condizione di indigenza si dovrà fare riferimento ai limiti di reddito fissati con Regolamento del Ministero dell'Interno n. 179 del 20/05/1989 e successivi aggiornamenti.

Oltre a tali limiti dovranno essere tenuti presenti altri criteri valutativi di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 6

In via prioritaria dovranno essere considerati i nuclei familiari, anche conviventi temporaneamente, privi di reddito come per esempio disoccupati involontari non tutelati da forme previdenziali o persone ricoverate in istituti educativi – assistenziali.

ART. 7

Le domande degli interessati all'assistenza sanitaria dovranno essere prodotte su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, e dovranno contenere, oltre alle esatte generalità del richiedente, notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza.

In ogni caso per accedere alla suddetta assistenza, i soggetti richiedenti dovranno presentare all'Amministrazione Comunale i seguenti documenti:

- a) domanda al Sindaco;
- b) Stato di famiglia;
- c) Certificato comprovante il reddito (mod. 101 e/o 740 e/o 201).

ART. 8

Ai fini della valutazione dello stato di indigenza non dovrà considerarsi, quale elemento necessario, solo ed esclusivamente la situazione reddituale, in quanto ad essa dovrà aggiungersi ogni ulteriore

risultanza sulla situazione economica dei soggetti interessati. A tal fine sarà presa in considerazione, oltre ai limiti di reddito, ogni altro specifico elemento che confermi od escluda l'effettivo stato di indigenza, ovviando in tal modo anche ad alcune insufficienze del semplice riferimento al sistema fiscale.

Devono rientrare in questi ulteriori elementi di valutazione spese derivanti da:

- Vitto, alloggio, riscaldamento, abbigliamento, spese personali;
- Proprietà immobiliari;
- disponibilità o meno di mezzi di produzione del reddito: attività artigianali, agricole, imprenditoriali, commerciali, ecc.;
- il tenore complessivo di vita rilevabile da elementi obbiettivi quali il possesso di autovetture, tipo di abitazione;
- possibilità di sostentamento da parte dei figli.

ART. 9

L'Amministrazione Comunale di San Donaci, al fine di informare la cittadinanza pubblicherà apposito manifesto attraverso il quale saranno impartite le disposizioni necessarie per accedere ai benefici di che trattasi.

ART. 10

Per accedere ai benefici in questione l'utente deve inoltrare apposita istanza al Sindaco, la cui formulazione dovrà rispettare il disposto di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

ART. 11

Alla scadenza del termine fissato dal bando pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini, l'Amministrazione Comunale redigerà apposito elenco che sarà valido solo per l'anno finanziario in corso e che sarà reso pubblico in permanenza all'Albo Pretorio del Comune di San Donaci.

ART. 12

L'istruttoria delle pratiche sarà affidata al Dirigente dell'Ufficio Comunale ai Servizi Sociali, il quale formulerà dettagliata e documentata relazione, previa indagine conoscitiva, onde porre in essere tutti gli elementi per una valutazione dello stato di indigenza del richiedente.

Per tale adempimento l'Ufficio Servizi Sociali potrà essere supportato dal Comando dei Vigili Urbani.

ART. 13

L'elenco degli assistibili sarà approvato, previo esame da parte della Commissione Consiliare ai Servizi Sociali, con apposita delibera della Giunta Municipale.

L'Amministrazione Comunale ove risulti, dalle informazioni assunte, che sono state rese dichiarazioni non veritiere, provvederà ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 640 secondo comma del Codice Penale.

ART. 14

I cittadini indigenti, inseriti nell'elenco di cui all'art. 11 del presente Regolamento, al fine di fruire del contributo economico devono presentare all'Amministrazione Comunale:

1. copia delle ricette rilasciate dal medico curante nella quale, oltre alla indicazione dei medicinali, deve essere riportato il nome, cognome, data di nascita, numero del libretto sanitario;
2. ricevuta fiscale della farmacia e/o del medico specialistico e/o laboratorio d'analisi ecc.

ART. 15

L'Amministrazione Comunale al fine, anche di scoraggiare l'uso improprio di medicinali, interverrà a favore dei cittadini indigenti di cui all'elenco del precedente articolo 11 con un "bonus economico annuo" i cui limiti saranno determinati annualmente in relazione ai fondi disponibili ed al numero degli iscritti nell'elenco.

ART. 16

L'Ufficio Comunale Servizi Sociali riscontrata la regolarità della documentazione di cui all'articolo 14, entro trenta giorni dalla presentazione, provvederà ad istituire agli atti amministrativi necessari per la liquidazione.